



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Provincia di Modena

Ordinanza n. /2021

Castelnuovo Rangone, li 26/04/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E SCOLINE

IL DIRIGENTE DELL'AREA TERRITORIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada "Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
... (omissis)
 - "c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
 - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa."
- che ai sensi dell'art.16 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada "Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
 - 1. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - 2. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - 3. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni."
- che ai sensi dell'art.22 comma 6 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada "chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale".
- che ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";
- che ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada:



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Provincia di Modena

4. “Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
 5. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso;
 6. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione;
 7. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese”
- che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza”;
 - che ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del verde del Comune di Castelnuovo Rangone, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 22 dicembre 1997 ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30 settembre 2002 “È vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.”
 - che ai sensi dell'art. 24 del sopra citato regolamento, “Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile, giugno e ottobre di ogni anno. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale emergenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:
 - a. taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
 - b. regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate nella tabella di cui al Titolo 4° del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.”

Preso atto della necessità di evitare allagamenti alle sedi stradali ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali con evidenti pericoli per la circolazione;

Ravvisata la necessità di mantenere in un buono stato di manutenzione il territorio in generale con interventi mirati ad evitare situazioni di pericolo, allagamento e mancato deflusso delle acque meteoriche;

Constata la necessità di provvedere urgentemente alla pulitura ed approfondimento a giusta misura dei fossi delle strade comunali/vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo (compreso eventuali frane), allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare qualsiasi tipo di danno pubblico e/o privato;

Considerato che tutti i proprietari o gestori di fondi anche non direttamente connessi alle strade comunali e/o vicinali, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza dei fondi medesimi, compresa l'eventuale rimozione degli ingombri;



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Provincia di Modena

Preso atto che in caso di sinistri provocati da incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e/o penali per i proprietari delle siepi, delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate;

Visto il R.D. 25.07.1904, n. 523;

Visto il D.Lgs. 267 /2000;

Visto l'art. 255 del D.Lgs.3 Aprile 2006 n.152;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli n. 915, 916 e 917 del Codice Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari/affittuari o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza ad eseguire periodicamente quanto segue:

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere;
- ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali e dei vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati anche mediante operazioni di escavazione, profilatura e spurgo;
- rimuovere le eventuali frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse;
- rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- effettuare la corretta potatura delle piante cresciute all'interno degli alvei e lungo le sponde dei fossi e scoline, comprensive dei tombamenti sotto le sedi stradali;
- effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che si aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

RICORDA

Che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Agenzia Interregionale per il fiume Po;

Che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei Consorzi di Bonifica;

Che prima dell'inizio dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Lavori Pubblici e l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Provincia di Modena

Che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Che avverso la presente ordinanza, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territoriale competente, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti come sopra "Legge 06/12/1971 n.1034";

Che il responsabile del procedimento è l'Arch. Umberto Visone responsabile dell'Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone;

DISPONE

Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii art. 7 bis e applicazione delle procedure di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981 art. 16 comma 1);

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, nonché pubblicazione sul sito internet del Comune (www.castelnuovo-rangone.mo.it) e affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Che copia della presente ordinanza potrà essere richiesta all'Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'Agenzia Interregionale per il fiume Po e ai Consorzi di Bonifica interessati.

Castelnuovo, lì

Il Dirigente dell'Area Territorio

Arch. Umberto Visone